ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Regolamento

emanato con D.R. 479/2014 del 5/8/2014

Articolo 1 (Istituzione e Finalità)

E' istituito presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale l'Organismo preposto al benessere degli animali (di seguito, Organismo).

Nel rispetto della indipendenza dell'attività di ricerca scientifica e della libertà di iniziativa dei singoli ricercatori, l'Organismo promuove la piena osservanza della normativa sulla protezione degli animali utilizzati a fine scientifico, nelle strutture dell'Ateneo interessate a diverso titolo ed abilitate al mantenimento, allevamento ed utilizzo di animali a scopo di ricerca.

Articolo 2 (Composizione)

L'Organismo è composto da:
- il responsabile del benessere della cura degli animali dell'Ateneo che svolge funzioni di Presidente dell'Organismo;
- un medico veterinario esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali;
- un membro scientifico per ogni dipartimento dell'Ateneo interessato alla sperimentazione animale.

I componenti del organismo sono nominati dal Rettore e la durata dell'Organismo coincide con la durata del mandato del Rettore. I singoli componenti membri possono essere rinnovati.

Le funzioni di membro scientifico dell'Organismo sono esercitate a titolo gratuito.

Nello svolgimento delle sue attività, l'Organismo è coadiuvato da un Supporto di Segreteria, individuato dal Direttore Generale preferibilmente tra il personale in servizio presso il Settore Amministrazione e Gestione Laboratori Biomedici a cui afferiscono le strutture destinate alla sperimentazione animale.

Articolo 3 (Compiti)

L'Organismo svolge i seguenti compiti:
a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
d) a norma del art 26, comma d, del DL26/2014 esprime parere sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'Organismo valuta:

a) la corretta applicazione della normativa;
b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 26/2014;
e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
f) la valutazione del danno/beneficio.

L'Organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

L'Organismo provvede alla stesura e all'aggiornamento della modulistica con la quale i Responsabili dei progetti di ricerca sono tenuti a presentare le richieste di autorizzazione dei progetti.

Articolo 4 (competenze del Responsabile benessere animale – RBA)

Il Responsabile del benessere degli animali (RBA) risponde nei confronti dell'autorità competente della sistemazione e della cura degli animali secondo i requisiti stabiliti dalla normativa in vigore (art 22 comma 3, lettere a, b, c, d, e del DL26/2014).
Il RBA è responsabile, insieme al titolare dell'impianto, del funzionamento delle attrezzature e delle attività svolte nello stabilimento utilizzatore fatto salvo quanto specificamente indicato all'art. 40 del DL26/2014.

Il RBA supervisiona l'attività del personale abilitato che opera nello stabilimento. A questi fini il RBA redige un regolamento di utilizzo dello stabilimento e provvede all'attività di formazione specifica del personale che partecipa ai progetti di ricerca.

Articolo 5 (Supporto di Segreteria)

Il supporto di Segreteria di cui all'art.2 coadiuva l'Organismo relativamente alle seguenti procedure:
- acquisizione e registrazione della documentazione e degli atti relativi alle richiesta di parere sui progetti di ricerca e loro diffusione tra i membri dell'Organismo;
- acquisizione del parere collegiale dell'Organismo;
- invio al Ministero della domanda di autorizzazione dei progetti di ricerca.

Il supporto di Segreteria conserva copia delle relazioni sull'attività dell'Organismo, dei pareri e di tutti gli atti adottati dall'Organismo.

Articolo 6 (Modalità di funzionamento)

L'Organismo si riunisce una periodicità adeguata allo svolgimento delle sue funzioni, secondo le modalità specificate nell'art.6. In comprovati casi di urgenza, il Presidente ha facoltà di convocare l'Organismo in via straordinaria.
L'Organismo è convocato per via telematica, di norma almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
I membri hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare l'eventuale assenza.

All'atto della nomina i membri dell'Organismo firmano una dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, che li obbliga a non pronunciarsi nelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso, quali, ad es., il coinvolgimento nella progettazione, conduzione o direzione della sperimentazione. I membri che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a non partecipare alla seduta, limitatamente a quella deliberazione.

L'Organismo esprime collegialmente il proprio parere, corredato di motivazione. In caso di posizioni discordanti, ogni membro può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
Le riunioni sono verbalizzate dal Presidente dell'Organismo che ne comunica l'esito al Supporto di Segreteria.

Articolo 7 (Procedura per l'autorizzazione dei progetti)

Il Responsabile della ricerca indirizza la richiesta di parere per via telematica al Presidente (presso il Supporto di Segreteria), entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web di Ateneo, nella sezione dedicata all'Organismo.

Il Presidente convoca la seduta dell'Organismo per l'emissione del parere collegiale entro la fine del mese. L'Organismo può anche richiedere l'audizione del Responsabile della ricerca.

Il parere dell'Organismo viene comunicato dal Supporto di Segreteria al richiedente per via telematica, eventualmente accompagnato da osservazioni e/o richiesta di modifiche. Il medesimo parere viene allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di parere negativo, il Responsabile della ricerca, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporre il progetto all'attenzione dell'Organismo.

L'Organismo - coadiuvato dal Supporto di Segreteria - inoltra al Ministero, per via telematica certificata, apposita domanda di autorizzazione allegando:
a) la proposta del progetto;
b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'art.34 del D.Lgs. 26/2014;
c) il modulo di cui all'allegato VI del D.Lgs. 26/2014.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e nei Regolamenti Generali di Ateneo, per quanto applicabili.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del D.R. di emanazione sul sito Internet dell'Ateneo.